

## Statuto Analisi delle Dinamiche di Relazione

### Articolo 1

#### DENOMINAZIONE

E' costituita, in conformità al D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 s.m.i. un' Associazione culturale denominata "ANALISI DELLE DINAMICHE DI RELAZIONE - ONLUS" siglabile "ADR - ONLUS".

### Articolo 2

#### SEDE

Associazione ha sede in Milano Via Giannone n. 9.

### Articolo 3

#### DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

### Articolo 4

#### SCOPO

L'Associazione "ADR - ONLUS" è un ente di diritto privato apolitico, apartitico, aconfessionale, senza fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale cercando di migliorare le condizioni di vita della persona con studi e ricerche nel settore della psicologia dell'individuo, dei gruppi e delle organizzazioni, di favorire il diffondersi dei risultati di tali studi e ricerche, e sviluppare attività formative miranti alla promozione del benessere della persona e della qualità della vita, con particolare attenzione all'ambito socio sanitario e scolastico. Particolare interesse viene dedicato all'organizzazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della qualità assistenziale, relazionale e gestionale nei servizi sanitari, promuovendo l'umanizzazione delle cure, lo sviluppo di competenze e di spazi di ascolto verso le condizioni di fragilità umana. A tale scopo l'Associazione stimolerà ogni contesto atto a questo fine, organizzando la formazione e l'istruzione specifica nel settore professionale sanitario. L'Associazione "ADR-ONLUS" svolge la propria attività di formazione ECM (Educazione Continua in Medicina) utilizzando tutte le tipologie didattiche di carattere residenziale, a distanza, sul campo, in autoapprendimento con tutoraggio e senza tutoraggio, audit clinico e/o assistenziale, gruppi di miglioramento ed anche per quelle che utilizzano altri metodi. Essa potrà pertanto svolgere la formazione residenziale in sedi adeguatamente predisposte ed idonee per spazi e strumenti. La formazione a distanza include le modalità diverse con cui sarà possibile comunicare con interlocutori localizzati in sedi diverse e che possono partecipare in tempi diversi da quelli in cui opera il docente/formatore. Sarà utilizzabile la classe virtuale, l'apprendimento collaborativo in rete, l'autoapprendimento integrato da sistemi di supporto cartacei, informatici, telematici. La Formazione Sul Campo (FSC) sarà effettuata verificando caso per caso e strutturata così come prevista dalle linee guida del Ministero della Salute e dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua. L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra indicate fatta eccezione di quelle ad essa direttamente connesse e comunque non in via prevalente.

## Articolo 5

### SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto. In particolare fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di associati:

- Onorari: istituzioni o personalità che hanno raggiunto chiara fama nel campo della psicologia;
- Ordinari: coloro che operano nel settore e sono interessati all'attività culturale dell'Associazione;
- Aderenti: tutti coloro che pur non operando direttamente nel settore sono interessati all'attività culturale dell'Associazione.

Per essere ammessi come soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale, a condizione di impegnarsi al rispetto del presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. Sulla domanda di adesione il Consiglio Direttivo delibererà entro 90 (novanta) giorni dalla sua presentazione. Tutti i soci, a qualunque categoria appartengano, hanno diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, nonché la nomina del Consiglio Direttivo e per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

## Articolo 6

### PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

L'associato perde tale qualità per dimissioni, decadenza, incapacità naturale o legale, esclusione per morosità o per gravi scorrettezze deontologiche.

In quest'ultimo caso l'esclusione dovrà essere deliberata dall'assemblea degli associati.

## Articolo 7

### FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito:

- con le quote di iscrizione e contribuzione degli associati, di privati, di Enti Pubblici e Privati.;
- dai bei mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti L'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai suoi fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati dai detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il

versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

## Articolo 8

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Revisore.

## Articolo 9

### ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i membri aderenti all'Associazione. Non potranno essere considerati membri coloro i quali non sono in regola con i pagamenti delle quote associative annuali. Ogni associato ha diritto ad un voto. Si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio ed entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Essa inoltre provvede:

- alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere, del Segretario e dell'eventuale Revisore;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre aderenti o da almeno tre consiglieri oppure dal Revisore, se esistente. Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante convocazione per via informatica o per lettera a ciascuno dei soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, mentre in seconda

convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza. Per le modifiche dello Statuto, l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è valida con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci. E' ammessa la rappresentanza per delega, nei limiti di due deleghe per ciascun socio. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b. che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e. che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio presenze.

## Articolo 10

### CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione nominato dall'assemblea ed è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo devono far parte dell'Associazione. Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. I Consiglieri sono in carica a tempo indeterminato salvo deliberazione contraria dell'assemblea degli associati. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo: - formula le direttive per i piani dell'attività culturale dell'Associazione e per le iniziative da adottare ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;

- approva il programma annuale di attività dell'Associazione;
- delibera sul consuntivo dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulla determinazione delle quote associative, sull'ammissione di associati onorari, ordinari ed aderenti;
- >- nomina al suo interno il Presidente;
- delibera, in genere, su tutte le questioni inerenti la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni al Presidente o a più Consiglieri. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano di età; le riunioni

sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio debbono essere approvati dal Consiglio stesso e trascritti in apposito libro firmato da chi ha presieduto la riunione o altro Consigliere. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## Articolo 11

### IL PRESIDENTE

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso per singoli atti o categorie di atti.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione ; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

## Articolo 12

### VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

## Articolo 13

### TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

## Articolo 14

### SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dall'assemblea e dura in carica 4 (quattro) anni.

Il Segretario può essere eletto anche tra i non soci.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

## Articolo 15

### REVISORE

Il Revisore, ove esistente, è eletto anche tra i non soci dell'assemblea.

Il Revisore esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea.

## Articolo 16

### LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Revisore, se esistente, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

## Articolo 17

### ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

## Articolo 18

### AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## Articolo 19

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del o dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha comunque l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## Articolo 20

### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di competenza territoriale sulla sede dell'Associazione.

## Articolo 21

### LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, ove compatibili, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Torino, il 12 ottobre 2010